

**Schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo ed i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), per lo svolgimento delle attività necessarie alla predisposizione delle domande ed all'assegnazione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454.**

**TRA**

LA REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA con sede in Pescara via Catullo, 17 CF ..... indirizzo PEC: [dpd@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it) , nella persona della Dott.ssa Elena Sico nella sua qualità di Direttrice, giusta DGR n. 392 del 21/07/2022, autorizzata alla stipula del presente atto ai sensi della delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. .... del ..... (di seguito denominata Regione)

**E**

il Centro autorizzato di assistenza agricola (di seguito denominato CAA) ..... con sede in ..... CF ..... indirizzo ..... PEC ..... nella persona di ..... nella sua qualità di rappresentante legale.

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, *“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”*;
- il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante: *“Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come sostituito dal Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 *“Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”*;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante *“Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il *“Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”*, che disciplinano l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN, e la struttura ed i contenuti del fascicolo aziendale;
- l'art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante *“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”*, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modifiche, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 *"Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"*;
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 contenente modalità applicative del D.M. 454/2001;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008, recante *"Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale"*;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 *"Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola"*, che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
- la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto -legge n. 5 del 9 febbraio 2012, con particolare riferimento all'art. 14 avente ad oggetto: *"Semplificazione dei controlli sulle imprese"*;

#### **VISTI altresì:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche recante *"Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile"*;
- la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*);
- il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*;
- il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito GDPR) che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto dei dati personali*;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati"*

*personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;*

- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”, che al capo VIII (artt.72 - 87), disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

**VISTA inoltre** la deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 29.12.2015, recante “Disposizioni in materia di procedimenti avviati su istanza di imprese agricole”, così come modificata con successiva DGR n. 673 del 4.09.2018;

**DATO ATTO che:**

- l'art. 1, comma 384, della Legge 23.12.2014 n. 190 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”, statuisce che: *All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento»;*
- con il D.M. 30/12/2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha determinato i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa;
- la Giunta Regionale d’Abruzzo, con proprie deliberazioni n.538 dell’11 agosto 2016 e n. 62 del 13 febbraio 2017, ha approvato, ai sensi del D.M. 30/12/2015, le tabelle dei consumi medi di gasolio e benzina per l’impiego agevolato in agricoltura per la regione Abruzzo;

**CONSIDERATO CHE:**

- il CAA è stato riconosciuto ai sensi .....
- il CAA opera sul territorio regionale attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel succitato provvedimento, ovvero attraverso le proprie Società di Servizi ai sensi dell’articolo 12 del DM 27 marzo 2008, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l’espletamento dei compiti affidati al CAA stesso ai sensi della presente convenzione e presso le quali operano gli operatori di cui all’art. 7 del suddetto DM;
- ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 74/2018, gli Organismi pagatori possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, tra l’altro, la seguente attività:

- “b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;*
  - c) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;*
  - d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili al sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;*
  - e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.*
- per le attività previste nel citato art. 6 del Decreto legislativo. n. 74/2018, i CAA hanno la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali;

**DATO ATTO** che, a seguito della Determinazione Direttoriale n. DPD/249 del 26/07/2022, è stato autorizzato l'acquisto in licenza d'uso illimitata e relativa configurazione del software **Abruzzo Farmer/UMA\_RA** (di seguito il Sistema UMA\_RA) in grado di rispondere pienamente alle esigenze del mondo produttivo e della struttura tecnica regionale in termini di: *a) **semplificazione** (es. domanda guidata, assegnazioni, gestione on line dei prelievi); b) **verifica a monte dei dati aziendali** (es. individuazione di anomalie bloccanti); c) **controlli incrociati** (es. conto proprio/conto terzi); d) **interfaccia** con altre piattaforme nazionali e regionali connesse all'assegnazione di quantitativi di carburante (es. SIAN, BDN, CCIAA, PUA, ecc.);*

**ATTESO CHE:**

- il sistema UMA\_RA consente la presentazione delle domande di assegnazione di carburante agevolato agli utenti qualificati, ai professionisti abilitati e ai CAA in possesso di apposito mandato da parte delle aziende agricole interessate;
- attualmente, per le sole domande presentate dalle aziende agricole in **conto proprio**, avvalendosi dell'assistenza dei CAA mandatari, il sistema UMA\_RA consente ai CAA di partecipare all'intero iter amministrativo, dalla compilazione della domanda alla assegnazione dei quantitativi di carburante grazie a una procedura guidata a livello informatico;
- in particolare il sistema UMA\_RA riconosce ai CAA convenzionati di scegliere se limitarsi a compilare e presentare le domande di assegnazione per conto delle aziende agricole mandanti ovvero seguire l'intera procedura inserendo nel sistema medesimo le informazioni e/o i documenti richiesti dalla Regione in quanto funzionali alla definizione informatizzata dei quantitativi di carburante agevolato spettanti a ciascuna azienda.

Alla luce di quanto sopra espresso, con la presente convenzione si ritiene opportuno definire i rapporti tra la Regione ed i CAA ai fini della gestione del sistema UMA regionale;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Con la presente convenzione la Regione e il CAA definiscono le condizioni di espletamento delle attività che il CAA ha facoltà di svolgere attraverso il sistema UMA\_RA al fine di consentire l'attribuzione di carburante agevolato alle aziende agricole mandanti, scegliendo tra quelle di seguito indicate:
  - a) compilazione guidata delle domande di carburante agevolato che le aziende agricole mandanti intendono presentare **conto proprio** ai sensi del D.M. 454/2001, rilascio delle domande nel Sistema UMA\_RA al fine di consentire l'istruttoria da parte dei competenti uffici regionali che provvederanno al rilascio del "libretto dematerializzato";
  - b) compilazione guidata delle domande di carburante agevolato che le aziende agricole mandanti intendono presentare **conto proprio** ai sensi del D.M. 454/2001; presentazione a sistema delle domande sulla base delle procedure indicate dalla Regione funzionali all'**istruttoria informatizzata** delle medesime attraverso utilizzo di specifiche funzionalità del Sistema UMA\_RA, per la definizione dei quantitativi di carburante agevolato da parte del Sistema UMA\_RA, eventualmente con il supporto dell'Ufficio regionale competente, per il rilascio del "libretto dematerializzato" ;
  - c) compilazione guidata delle domande per i carburanti agevolati **conto proprio/terzi, delle aziende zootecniche e di quelle florovivaistiche**, di cui al D.M. 454/2001, rilascio delle domande nel Sistema UMA\_RA al fine di consentire l'istruttoria da parte dei competenti uffici regionali che provvederanno al rilascio del "libretto dematerializzato".
2. Nello svolgimento delle attività di cui al precedente par. 1 il CAA dovrà custodire i documenti aziendali eventualmente acquisiti dei beneficiari relativi alle domande di cui sopra.
3. Si stabilisce che, qualora a seguito di specifica manutenzione evolutiva, il sistema UMA\_RA dovesse consentire l'istruttoria informatizzata anche per le domande conto proprio/terzi, delle aziende zootecniche e di quelle florovivaistiche, le medesime potranno essere svolte dai CAA richiedenti, senza necessità di sottoscrizione di ulteriore atto di integrazione alla presente Convenzione.
4. Le attività oggetto della presente convenzione devono essere svolte attraverso il Sistema UMA\_RA messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, con l'eventuale supporto tecnico dei funzionari regionali incaricati, che prevede la compilazione, la presentazione e l'istruttoria per il rilascio del "libretto dematerializzato".
5. Il beneficiario, a seguito dell'assegnazione per l'anno di riferimento, potrà recarsi presso il distributore di fiducia per richiedere l'erogazione del quantitativo desiderato (tutto o parte dell'assegnato) fornendo il proprio CUAA ed il numero identificativo della domanda.
6. Il distributore, disponendo di proprie credenziali di accesso all'interno dell'applicativo regionale, potrà selezionare il nominativo ed i quantitativi da erogare, senza dover acquisire la stampa cartacea di alcun documento.

### **Art. 2 - Durata**

1. La presente convenzione ha **durata triennale**. Pertanto, salvo i casi di risoluzione o recesso unilaterale anticipato di una delle parti, essa è valida dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

### Art. 3 - Impegni del CAA

1. Il CAA, nello svolgimento delle attività autorizzate dalla presente convenzione, si impegna per sé e per le proprie sedi operative a:
  - a) segnalare alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA territorialmente competente, entro 5 giorni dall'accertamento, eventuali situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento di attività convenzionate per ciascuno degli operatori impiegati. Le situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:
    - i. titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente;
    - ii. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola richiedente;
    - iii. legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con il richiedente;
    - iv. eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i sindacati;
    - v. prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore;
  - b) comunicare alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA territorialmente competente e STA Abruzzo Sud in qualità di coordinamento UMA, entro 5 giorni dall'evento, le eventuali variazioni della propria sede legale e/o delle sedi operative, nonché le variazioni riguardanti gli operatori impiegati nell'attività al fine di disattivare il relativo accesso on-line agli applicativi informatici, ovvero qualsiasi altra modifica organizzativa;
  - c) eseguire scrupolosamente quanto stabilito con il Manuale delle Procedure UMA\_RA che sarà approvato, previa condivisione con i CAA, con apposita determinazione direttoriale – da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della deliberazione di Giunta Regionale relativa all'approvazione del presente schema di convenzione;
  - d) partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, a eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione regionale;
  - e) far pervenire, a seguito di formale richiesta da parte dell'Amministrazione regionale la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella medesima richiesta;
  - f) svolgere le attività oggetto della presente convenzione sulla base di un mandato annuale di assistenza, sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato richiedente), nel rispetto delle disposizioni vigenti;
  - g) rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati informatizzata messa a disposizione ai sensi della presente convenzione e della normativa vigente in materia;
  - h) informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa unionale, nazionale e regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali il richiedente è in ogni caso è responsabile sia civilmente sia penalmente;
  - i) assicurare al richiedente che ha conferito mandato annuale di assistenza la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività relative al procedimento, svolte dal CAA in esecuzione della convenzione, nelle forme e con le modalità, previste dalla L. 241/90 e dalla L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione*

*digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013);*

- j) predisporre e custodire, per un periodo di 5 anni per ciascuna Impresa Richiedente, un fascicolo appositamente dedicato alla presente Convenzione (il "Fascicolo del Procedimento"), composto da tanti sotto-fascicoli quante sono le annualità di riferimento.
2. Nell'impossibilità di svolgere i compiti oggetto della presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il CAA è obbligato a:
    - a) darne comunicazione formalmente ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato annuale di assistenza, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di un'opzione alternativa;
    - b) consegnare copia del fascicolo di procedimento al CAA subentrante o all'ufficio regionale competente per territorio. Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte del richiedente.

#### **Art. 4 - Compiti dell'Amministrazione regionale**

1. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, per il tramite degli STA territorialmente competenti, ottempera ai seguenti compiti:
  - a) vigila sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
  - b) attua, per il tramite dello STA Abruzzo Sud di Chieti, il coordinamento operativo del procedimento di assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata;
  - c) garantisce le funzionalità tecnico-informatiche necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, attraverso il coordinamento dello STA Abruzzo Sud ed il supporto del Servizio Informatica.
2. L'esecuzione dei suddetti compiti è disciplinata dal Manuale delle Procedure UMA\_RA di cui al precedente Art. 3, comma 1, lettera c).

#### **Art. 5 - Controlli amministrativi**

1. I controlli amministrativi sono svolti dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA territorialmente competente e hanno lo scopo di verificare che il CAA:
  - a) operi nel rispetto della normativa vigente;
  - b) mantenga gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione;
  - c) esegua scrupolosamente i compiti e le attività descritti nel Manuale delle Procedure UMA\_RA.
2. I controlli amministrativi devono essere svolti nel rispetto della procedura descritta nel suddetto Manuale e si articolano in:
  - a) controlli annuali relativi all'anno precedente, da definire entro il primo semestre di ciascun anno, da assolvere entro il secondo semestre.

I controlli vertono su item di controllo che saranno definiti e condivisi con i CAA entro il 30 gennaio di ogni anno in ossequio alle procedure stabilite nel Manuale delle procedure UMA\_RA e delle eventuali ulteriori disposizioni impartite dalla Regione Abruzzo in ottemperanza delle sopravvenute normative nazionali e regionali in materia di assegnazione dei carburanti agricoli ad accisa agevolata.

Gli item di controllo sono riferiti alle specifiche lavorazioni svolte dal CAA attraverso il Sistema UMA\_RA prodromiche alla determinazione del quantitativo di carburante assegnato da parte del sistema e al rilascio del libretto dematerializzato.

I controlli sono svolti su un campione non inferiore al 2% delle Imprese Richiedenti, estratto secondo i criteri casuali stabiliti con apposito atto della competente struttura, garantendo in ogni caso anche la rappresentatività in termini di distribuzione territoriale delle assegnazioni gestite dal CAA.

Ciascun controllo può prevedere una visita presso la sede del CAA che si impegna a consentire la visione della documentazione necessaria.

In relazione ai risultati dell'attività di controllo dell'Amministrazione regionale, qualora vengano riscontrate non conformità nelle prestazioni fornite dal CAA ai sensi dell'articolo 3, superiori al 10% degli item complessivamente controllati, si procede ad ampliare il campione effettuando un controllo su una ulteriore percentuale del 5% delle Imprese Richiedenti, estratto secondo i criteri casuali di cui sopra.

A conclusione del controllo l'Amministrazione regionale fornisce al CAA un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione degli item sanabili.

Decorso il termine per la regolarizzazione degli item sanabili l'Amministrazione regionale avvia un contraddittorio con il CAA concedendo allo stesso termini per la formulazione di controdeduzioni in merito alle irregolarità non sanate/ non sanabili. Il procedimento di contraddittorio dovrà avere una durata non superiore a 60 giorni.

- b) ulteriori controlli, che la medesima Amministrazione regionale rilevi opportuno attuare ai fini della verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 6 - Responsabilità del CAA e Sanzioni**

1. Il personale del CAA è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità, legittimità e legalità dell'operato che pone in essere.
2. Fermo l'obbligo di sanare le irregolarità riscontrate in esito alla procedura di cui al precedente art. 5, lettera a) ritenute sanabili, si conviene che:
  - i. a fronte di una percentuale di item non sanati e/o non sanabili pari o inferiore al 5% del campione complessivamente esaminato, non sarà comminata alcuna penalità al CAA;
  - ii. a fronte di una percentuale di item non sanati e/o non sanabili superiore al 5% e pari o inferiore al 15% del campione complessivamente esaminato, si procederà alla sospensione dell'autorizzazione all'espletamento delle attività oggetto della convenzione a carico della sede sottoposta a controllo per il periodo di 1 mese;
  - iii. a fronte di una percentuale di item non sanati e/o non sanabili superiore al 15% e pari o inferiori al 25% del campione complessivamente esaminato, si procederà alla revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle attività oggetto della convenzione a carico della sede sottoposta a controllo.
3. Salvo il configurarsi di fattispecie che costituiscano reato, si considerano irregolarità gravi, rilevate anche a seguito dell'esecuzione dei controlli campionari di cui all'articolo 5, le seguenti fattispecie:
  - a) il tentativo di accesso non autorizzato e/o di forzatura del sistema informatico che comporta la **Sanzione** della sospensione fino a mesi 2 dell'autorizzazione all'espletamento delle attività nella sede a controllo;
  - b) l'esecuzione dei compiti affidati dalla convenzione a seguito della perdita dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA, ovvero effettuate da sedi operative non autorizzate dalla Regione che comporta la revoca dell'autorizzazione all'espletamento delle attività nella sede a controllo;



### **Art. 7 - Risoluzione della convenzione**

1. Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione:
  - a) ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto 27 marzo 2008 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la carenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA, di cui gli artt. 7 e 8 del richiamato Decreto;
  - b) la chiusura di tutte le sedi operative sul territorio regionale abruzzese;
2. Qualora in sede di applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 6 comma 3 lett. a) emerga che gli item irregolari si riferiscono a oltre il 50% delle "richieste annuali" presentate nell'anno cui si riferisce il controllo, la Convenzione si risolve di diritto. In caso di risoluzione il CAA è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'utente.
3. La risoluzione comporta l'obbligo per il CAA di completare comunque le attività eventualmente in corso al momento del ricevimento della comunicazione da parte della Regione e di consegnare all'utente la documentazione in suo possesso, senza poter opporre eccezione alcuna e pretendere qualsiasi compenso.

### **Art. 8 - Recesso unilaterale**

1. La volontà di recesso unilaterale anticipato da parte del CAA deve essere comunicata formalmente alla Regione Abruzzo mediante invio per posta elettronica certificata (P.E.C.) al Dipartimento Agricoltura – DPD e al Servizio territoriale STA Sud – DPD026 in qualità di coordinatore, almeno 30 giorni prima della data prevista.
2. In caso di recesso anticipato, il CAA deve interrompere il ricevimento delle domande, ma resta comunque responsabile delle attività svolte ai sensi della convenzione sino al momento del recesso.

### **Art. 9 - Disciplina dei rapporti tra Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento dei dati.**

1. Ai fini dell'esecuzione della convenzione, la Regione Abruzzo ha la veste di "Titolare del trattamento dei dati" (chiamato per brevità "Titolare").
2. Il CAA svolge il ruolo di "Responsabile del trattamento dei dati" (definito per brevità "Responsabile") ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il Responsabile garantisce la piena osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle norme di attuazione eventualmente emanate dai competenti organi nazionali.
4. La Regione autorizza sin da ora il CAA a eventualmente subaffidare il trattamento dei dati alle società di servizi di cui lo stesso si avvalga nell'espletamento delle attività ai sensi del D.M. 27 marzo 2008 di seguito indicata \_\_\_\_\_ ;
5. Il CAA deve informare il Titolare dell'eventuale aggiunta o sostituzione di altri responsabili del trattamento, così che il Titolare abbia l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
6. Se il Responsabile si avvale di un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, tramite contratto o altro atto giuridico devono essere imposti a tale altro responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dalla convenzione o da altro atto giuridico avente efficacia fra il Responsabile del trattamento e il Titolare dei dati. L'atto deve prevedere anche garanzie idonee, da parte dell'altro responsabile, riguardo l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al rispetto del Regolamento. Il Responsabile del trattamento di cui alla presente convenzione risponde di qualunque atto od omissione da parte dell'altro responsabile.
7. Il Responsabile si obbliga ad eseguire il trattamento nel rispetto delle disposizioni impartite dal Titolare, anche in caso di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o

un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o quello nazionale. In questo caso il Responsabile deve informare il Titolare dell'esistenza di tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

8. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati:
  - a) si siano impegnate alla riservatezza o che abbiano un obbligo legale di riservatezza;
  - b) abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di trattamento dei dati personali;
  - c) siano a conoscenza e si conformino agli obblighi del Responsabile sanciti dalle presenti clausole in materia di tutela dei dati personali.
9. Il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al rischio, tenuto conto di:
  - a) natura dei dati da trattare;
  - b) tipologia di trattamento;
  - c) finalità del trattamento;
  - d) stato dell'arte e costo di attuazione delle varie misure;
  - e) grado di rischio e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche alle quali si riferiscono i dati.
10. Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare se riceve:
  - a) richieste di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato;
  - b) qualunque richiesta, reclamo o comunicazione riguardante gli obblighi di una delle parti della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali;
  - c) comunicazioni e richieste da parte di autorità di regolamentazione e controllo in relazione ai dati trattati ai sensi della presente convenzione.
11. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a consentirgli di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell'interessato.
12. Il Responsabile deve immediatamente comunicare al Titolare qualunque violazione dei dati personali che comporti un rischio di lesione dei diritti o delle libertà delle persone fisiche ed assisterlo nell'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla violazione e ad attenuarne gli effetti negativi.
13. Il Responsabile deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679 rispettivamente in materia di:
  - a) sicurezza del trattamento (art. 32);
  - b) notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (art. 33);
  - c) comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (art. 34);
  - d) valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35);
  - e) consultazione preventiva dell'autorità di controllo (art. 36).
14. Il Responsabile si impegna a cancellare o restituire al Titolare i dati personali trattati al termine della prestazione oggetto della convenzione, a meno che il diritto nazionale o dell'Unione preveda la conservazione dei dati.
15. Il CAA dichiara di aver adottato, per sé e per le proprie strutture operative, adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del GDPR, e si impegna ad effettuare tutti i perfezionamenti o le modifiche richiesti dalla Regione per il perseguimento dei fini tutelati dalla richiamata normativa, garantendo, per sé e per le proprie Strutture operative, la riservatezza dei dati dei quali ha la disponibilità ai sensi della presente convenzione.
15. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza spettanti alla Regione per le attività di cui alla presente convenzione, e allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da

parte delle istituzioni nazionali e comunitarie competenti, il CAA si impegna a rendere disponibili tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, consentendo ai funzionari regionali incaricati l'accesso ai locali ed alla documentazione acquisita e custodita.

16. Il CAA consente alla Regione di acquisire, in qualsiasi momento, gli atti che il CAA e le sue strutture operative sono tenuti a conservare ai sensi della presente convenzione.

17. Il Titolare del trattamento è tenuto a:

- a) controllare e verificare la gestione del trattamento dei dati effettuata dal Responsabile Esterno;
- b) valutare la legittimità ed il rischio delle misure tecniche ed organizzative poste in essere nel trattamento dei dati da parte del Responsabile Esterno;
- c) mettere a disposizione del Responsabile Esterno, mediante il Sistema Informativo, gli applicativi, le informazioni, i dati e la documentazione necessari per l'espletamento delle proprie attività in tempi compatibili con i termini di realizzazione. Il Titolare dichiara di aver nominato l'Amministratore di Sistema in conformità a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i., e di mettere a disposizione l'atto di designazione, ove richiesto;
- d) mettere a disposizione del CAA l'informativa privacy (ALL. 1) e i manuali procedurali utili all'espletamento delle attività affidate o delegate;
- e) indicare il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):  
\_\_\_\_\_ (*indicare nominativo*).

#### **Art. 10 - Gratuità della prestazione per la Regione**

1. La presente Convenzione non comporta esborsi diretti della Regione Abruzzo in favore del CAA gravanti e/o addebitabili al bilancio regionale.

#### **Art. 11 - Garanzia**

1. Il CAA dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2008, al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento delle proprie attività.

#### **Art. 12 - Revisioni**

1. Eventuali revisioni e/o modifiche alla presente convenzione possono sempre essere introdotte mediante atti integrativi sottoscritti dalle Parti.

#### **Art. 13 - Foro competente**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione sono deferite al Foro di L'Aquila.

#### **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. La presente convenzione viene stipulata in modalità elettronica e con firma digitale. L'imposta di bollo, che viene assolta tramite modello F23, nonché tutte le imposte e le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del CAA senza diritto di rivalsa.

ALL. A) Informativa privacy resa dal Titolare del trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Abruzzo

La Direttrice del Dipartimento \_\_\_\_\_

Per il Centro di Assistenza Agricola

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

---